

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIOSANITARIA 4 giugno 2026, n. 95

Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – Bimestri dal XXII al XXV – Provincia di Bari - Ricognizione posti residui.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "*Modello Organizzativo Maia 2.0*" e ss.mm.ii. *Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

Con D.D. n. 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 avente ad oggetto: "*Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE*", la Regione, all'esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019, fissava i criteri per l'assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell'ipotesi di "*posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti*" ovvero di "*fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto*".

Contestualmente, con la D.D. n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all'assegnazione dei posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.

Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano apportate le seguenti modifiche:

- Con D.D. n. 29 del 09/02/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138 del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;*
- D.D. n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;*
- D.D. n. 156 del 27.05.2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020 “Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;*
- D.D. N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;*
- D.D. n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 -Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” - V MODIFICA Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA’ presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a seguito dell’istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro diurno non autosufficienti, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.*

Con D.D. n. 223 del 20.07.2021 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 avente ad oggetto: *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – **Bimestri dal II al V** – Provincia di Bari-Ricognizione posti residui”,* sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V, nonché approvati i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X e così via.

In particolare, si prevedeva che:

“Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.

In relazione ai Distretti in esubero, con la D.D. 355/2020 al punto 4 si è stabilito:

“Per i distretti in esubero

Il D.lgs. 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”

Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle strutture già presenti in ambito regionale.

In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed

ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito **dal fabbisogno complessivo** (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari del tipo corrispondente) e della **localizzazione territoriale** (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.

3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.

Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”.

Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8-ter del D.lgs. 502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.

Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero, la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.

Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.”

Tenuto conto dei criteri previsti dalla D.G.R. n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 2154/2019 e dalla D.D. n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI – X e così via.

In ossequio al dettato del D.lgs. 502/92, ovvero nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito **dal fabbisogno complessivo** e dalla **localizzazione territoriale**, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.

1. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
 - per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
 - Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti con l’istanza;
1. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l’ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti disponibili di cui alla quota del 10%;
2. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero della provincia, ai fini dell’assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
3. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n. 2037/2013;

4. *Nell'ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 %, gli stessi ritorneranno nella disponibilità dei distretti carenti."*

Con D.D. n. 412 del 29.12.2021 avente ad oggetto: *"Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – Bimestri dal VI al X–Provincia di Bari - Ricognizione posti residui"*, sono state istruite le istanze relative ai bimestri VI al X provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.

Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del X bimestre ulteriori **136** posti così ridistribuiti:

- n. 12 posti nel Dss di Bitonto;**
- n.31 posti nel Dss di Mola di Bari;**
- n.49 posti nel Dss di Conversano;**
- n. 29 posti nel Dss di Gioia del Colle;**
- n. 15 posti nel Dss di Putignano.**

Successivamente alla pubblicazione della succitata Determina n. 412/2021 e fino alla data odierna, si apportava la seguente modifica: - Con DD n. 217 del 20/06/2022 ad oggetto *"METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ONLUS – REVOCA assegnazione provvisoria di n. 30 posti al Centro diurno disabili R.R. n. 5/2019 nel Comune di Modugno alla via Monache Benedettine Olivetane n. 10, di cui alla DD n. 412/2021"*, la Regione provvedeva a revocare l'assegnazione di n. 30 posti di Centro diurno disabili assegnati in via provvisoria con DD 412 del 29/12/2021 alla società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus per la sede di Modugno in via Monache Benedettine Olivetane n. 10.

Pertanto, a seguito della predetta revoca di assegnazione di n. 30 posti di CD Disabili, residuavano alla fine del X bimestre nella provincia di Bari nei DSS carenti ulteriori **166** posti così ridistribuiti:

- n. 12 posti nel Dss di Bitonto;**
- n. 30 posti nel Dss di Modugno;**
- n.31 posti nel Dss di Mola di Bari;**
- n.49 posti nel Dss di Conversano;**
- n. 29 posti nel Dss di Gioia del Colle;**
- n. 15 posti nel Dss di Putignano.**

Con D.D. n. 454 del 22.12.2022 avente ad oggetto: *"Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – Bimestri dal XI al XV – Provincia di Bari - Ricognizione posti residui"*, sono state istruite le istanze relative ai bimestri XI al XV, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.

Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del XV bimestre ulteriori **116** posti così ridistribuiti:

- n. 10 posti nel Dss di Bitonto;**
- n. 25 posti nel Dss di Modugno;**
- n.1 posti nel Dss di Mola di Bari;**

- n. 42 posti nel Dss di Conversano;**
- n. 25 posti nel Dss di Gioia del Colle;**
- n. 13 posti nel Dss di Putignano**

Con DD n. 446 del 27/12/2023 ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal XVI al XX –Provincia di Bari - Ricognizione posti residui”* sono state istruite le istanze relative ai bimestri XVI al XX, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.

Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del XX bimestre ulteriori **69** posti così ridistribuiti:

- n. 10 posti nel Dss di Bitonto;**
- n. 23 posti nel Dss di Modugno;**
- n. 1 posti nel Dss di Mola di Bari;**
- n. 12 posti nel Dss di Conversano;**
- n. 23 posti nel Dss di Gioia del Colle.**

Con DD 478 del 28/12/2023 ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestre XXI –Provincia di Bari - Ricognizione posti residui”* la Regione provvedeva ad istruire l’istanza ricadente nel XXI bimestre, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti al soggetto richiedente e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017.

Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del XXI bimestre ulteriori **39** posti così ridistribuiti:

- n. 7 posti nel Dss di Bitonto;**
- n. 15 posti nel Dss di Modugno;**
- n. 1 posti nel Dss di Mola di Bari;**
- n. 16 posti nel Dss di Gioia del Colle.**

Successivamente alla pubblicazione della succitata Determina n. 478/2023, con DD 194 del 18/04/2024 si procedeva ad **annullare in autotutela**, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n.241 del 7 agosto 1990, limitatamente alla parte che concerneva l’assegnazione provvisoria di n. 30 posti di Centro diurno disabili di cui al RR n. 5/2019 nel DSS di Conversano, con contestuale rideterminazione dei posti disponibili nei DSS carenti per un totale di n. **69** posti così suddivisi:

- n. 10 p.l. nel DSS di Bitonto,**
- n. 23 p.l. nel DSS di Modugno,**
- n. 1 p.l. nel DSS di Mola di Bari,**
- n. 12 p.l. nel DSS di Conversano,**
- n. 23 p.l. nel DSS di Gioia del Colle**

Successivamente, con DD 63 del 12/02/2025 avente ad oggetto: *“Rigetto dell’istanza di autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale avanzata da METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. ONLUS” con sede legale in Molfetta (BA) alla Via Alba n. 2/8, ai sensi dell’art. 20 e dell’art. 24 comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. relativa al Centro diurno disabili di cui al RR 5 del 2019 ubicato in Terlizzi (Ba) al Viale de*

Lilium n. 26. Dichiarazione di decadenza del parere di compatibilità di cui alla D.D. n. 158 del 28/05/2021" la Regione provvedeva a dichiarare la decadenza del parere di compatibilità di cui alla DD 158/2021.

Quanto ai posti oggetto di **revoca o di decadenza/rinuncia**, si stabilisce quanto segue:

- nel caso in cui intervenga la revoca di un parere di compatibilità rilasciato ai sensi del RR n. 3/2005, ovvero con il fabbisogno di posti di cui alla precedente normativa (L.R. n. 26/2006) tali posti vengono assegnati in toto nel distretto ove i posti sono stati revocati;
- nel caso in cui intervenga la revoca di un parere di compatibilità rilasciato ai sensi del RR n. 4/2019, ovvero con il fabbisogno di posti di cui alla normativa vigente (art. 9 RR 4/2019) occorre distinguere tra posti assegnati in DSS carente e posti assegnati in DSS in esubero.
- **REVOCA DI POSTI IN DSS CARENTE:** tali posti vengono riassegnati nel distretto ove i posti sono stati revocati (DSS carente di origine) nel limite del numero di posti disponibili alla data dell'assegnazione. Gli eventuali posti oggetto di revoca ancora disponibili dopo la predetta riassegnazione sono destinati agli altri DSS carenti nella provincia alla data dell'assegnazione stessa.
- **REVOCA DI POSTI IN DSS IN ESUBERO:** tali posti vengono riassegnati nei DSS carenti dai quali i posti oggetto di revoca sono stati sottratti (cd. 10% dei posti ancora disponibili nei DSS carenti da assegnare nei DSS in esubero).

Pertanto, a seguito della dichiarazione di decadenza del parere favorevole in precedenza espresso con la succitata DD 63/2025, ritornano nel fabbisogno regionale della provincia di Bari 30 posti di Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019, residuando complessivamente nei DSS carenti della provincia di Bari ulteriori n. **99** posti così ridistribuiti:

n. 30 posti nel DSS di Ruvo di Puglia;

n. 10 p.l. nel DSS di Bitonto,

n. 23 p.l. nel DSS di Modugno,

n. 1 p.l. nel DSS di Mola di Bari,

n. 12 p.l. nel DSS di Conversano

N. 23 p.l. nel DSS di Gioia del Colle.

In merito al computo dei bimestri con la D.D. n. 223/2021 e con successive D.D. era stato chiarito che:

"Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell'arco temporale di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni ministeriali emanate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n. 23 dell'8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il "bimestre" (arco temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno ("utile", al netto del periodo di sospensione dal 23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del "bimestre".

Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione (dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla sospensione, quindi con il 16/5/2020".

Pertanto, la decorrenza dei bimestri fino al XXV è la seguente:

NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMM.VI - CIRCOLARE 13/05/2020			
DATA INIZIO	DATA FINE	CALCOLO TEMPORALE	BIMESTRE DI RIFERIMENTO
01/12/2019	31/01/2020	BIMESTRALE	I

01/02/2020	22/02/2020	22 GG	II
23/02/2020	15/05/2020	SOSPENSIONE	
16/05/2020	22/06/2020	38 GG	
23/06/2020	22/08/2020	BIMESTRALE	III
23/08/2020	22/10/2020	BIMESTRALE	IV
23/10/2020	22/12/2020	BIMESTRALE	V
23/12/2020	22/02/2021	BIMESTRALE	VI
23/02/2021	22/04/2021	BIMESTRALE	VII
23/04/2021	22/06/2021	BIMESTRALE	VIII
23/06/2021	22/08/2021	BIMESTRALE	IX
23/08/2021	22/10/2021	BIMESTRALE	X
23/10/2021	22/12/2021	BIMESTRALE	XI
23/12/2021	22/02/2022	BIMESTRALE	XII
23/02/2022	22/04/2022	BIMESTRALE	XIII
23/04/2022	22/06/2022	BIMESTRALE	XIV
23/06/2022	22/08/2022	BIMESTRALE	XV
23/08/2022	22/10/2022	BIMESTRALE	XVI
23/10/2022	22/12/2022	BIMESTRALE	XVII
23/12/2022	22/02/2023	BIMESTRALE	XVIII
23/02/2023	22/04/2023	BIMESTRALE	XIX
23/04/2023	22/06/2023	BIMESTRALE	XX
23/06/2023	22/08/2023	BIMESTRALE	XXI
23/08/2023	22/10/2023	BIMESTRALE	XXII
23/10/2023	22/12/2023	BIMESTRALE	XXIII
23/12/2023	22/02/2024	BIMESTRALE	XXIV
23/02/2024	22/04/2024	BIMESTRALE	XXV

Con DD n. 543 del 17/10/2025 ad oggetto “Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal XXVI al XXX – Provincia di Bari - Ricognizione posti residui” la Regione rappresentava che “Nei bimestri dal XXII al XXV che coprono l’arco temporale che va dal 23/08/2023 al 22/04/2024 sono pervenute due istanze di autorizzazione alla realizzazione per Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 ricadenti nello stesso bimestre e nello stesso distretto della provincia di Bari_ DSS Ruvo di Puglia. Atteso che le due istanze sono, tutt’ora, in corso di istruttoria poiché la loro complessità richiede ulteriori approfondimenti, la scrivente Sezione ha ritenuto opportuno:

- rinviare l’assegnazione provvisoria di 30 posti di Centro diurno disabili_ RR 5/2019 nel Distretto di Ruvo ad una delle due istanze pervenute nei bimestri dal XXII al XXV. Soltanto dopo avere effettuato gli ulteriori approfondimenti, la scrivente Sezione provvederà con successiva Determinazione dirigenziale ad assegnare in via provvisoria i 30 posti di Centro diurno disabili di cui al R.R. n.5/2019, rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017;”

procedendo alla valutazione delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di centro diurno disabili pervenute nella provincia di Bari nei bimestri successivi (dal XXVI al XXX_ che coprono l’arco temporale che

va dal 23/04/2024 al 22/02/2025) ed all'assegnazione in via provvisoria di posti di Centro diurno disabili di cui al n.5/2019, stante l'esigenza di tutela della par condicio tra i concorrenti che hanno presentato istanza nei bimestri successivi e di celerità dell'azione amministrativa.

Pertanto, i 30 posti da assegnare ad una delle due istanze di autorizzazione alla realizzazione per Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 ricadenti nello stesso bimestre (XXV) e nello stesso distretto della provincia di Bari_ Distretto di Ruvo di Puglia sono stati "congelati", ma allo stesso tempo sono stati già sottratti dal fabbisogno regionale di posti di Centro diurno disabili_ RR n.5/2019 di cui alla DD 543 del 17/10/2025.

Dunque, nei bimestri dal XXII al XXV risultano pervenute nella Provincia di Bari le seguenti istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017, dell'art. 9 del R.R. n. 5/2019 per Centro diurno disabili:

Ricadenti nei distretti Carenti:

1. DSS Ruvo di Puglia _ Comune di Terlizzi: **Metropolis Group – Società Cooperativa Sociale** (Via Spineto, 17) istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 30 posti di Centro diurno disabili pervenuta in data 25/03/2024 _XXV bimestre_ acquisita al prot. di questo Ente al n. 151298 del 25/03/2024;
2. DSS Ruvo di Puglia _ Comune di Terlizzi: **Nemesi S.R.L.** (Strada Provinciale 2 Terlizzi-Sovereto n. 20/B) istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 30 posti di Centro diurno disabili pervenuta in data 25/03/2024 _XXV bimestre_ acquisita al prot. di questo Ente al n. 151290 del 25/03/2024.

Le istanze presentate da **Metropolis Group – Società Cooperativa Sociale** e **Nemesi S.r.l.** risultano pervenute alla scrivente Sezione entrambe in data 25/03/2024 e dunque, ricadono nello stesso bimestre (*id est* nel XXV bimestre) e nello stesso Distretto di Ruvo di Puglia della provincia di Bari.

Il numero di posti che residuano nel distretto carente della provincia di Bari _ Distretto Ruvo di Puglia è pari a n. 30 posti di Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019. Pertanto, è possibile assegnare in via provvisoria n. 30 posti di CD Disabili ad una delle due istanze pervenute in data 25/03/2024.

Richiamata la DGR 1825 del 2022 ad oggetto *“Adozione dei criteri per l’attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell’art.7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n.9/2017 e s.m.i.”* la quale stabilisce che:

“(..) La Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e sulla coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria, in funzione di un duplice parametro valutativo, costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari della tipologia corrispondente) e dalla localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie della medesima tipologia, già presenti in ambito regionale), anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

Pertanto, la verifica di compatibilità regionale non può prescindere dalla dimensione allocativa del fabbisogno di prestazioni sanitarie, da intendersi come esigenza incompressibile affinché vi sia una equa e razionale distribuzione di strutture eroganti un determinato tipo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie su tutto il territorio regionale, negli ambiti aziendali locali e loro articolazioni distrettuali, tenuto conto delle strutture della medesima tipologia ivi già operanti.”

Visto in particolare il paragrafo 4 *“Modalità di presentazione delle richieste comunali di verifica di compatibilità.”* della citata DGR 1825/2022, il quale disciplinando le modalità di presentazione delle richieste comunali di verifica di compatibilità, dispone espressamente che : *“(...) Nell’ipotesi in cui l’autorizzazione alla realizzazione sia richiesta per una struttura sanitaria o sociosanitaria da ubicare in un immobile*

presso il quale è già presente altra/e struttura/e autorizzata o in iter di autorizzazione per diverso setting assistenziale di titolarità del medesimo soggetto, il soggetto istante deve trasmettere al Comune territorialmente competente, unitamente alla sopra riportata documentazione, anche una planimetria leggibile dell'intero immobile con indicazione dei locali/ambienti destinati a ciascun setting assistenziale, fermo restando che le due strutture/setting assistenziali non possono condividere alcun locale/ ambiente adibito o da adibire all'attività sanitaria. Ove la titolarità delle strutture coesistenti sia in capo al medesimo soggetto, è ammessa esclusivamente la condivisione dei seguenti locali, purché tali locali siano in ogni caso adeguati in relazione al numero totale dei posti autorizzati e da autorizzarsi:

- *ingresso;*
- *locali adibiti alla preparazione dei pasti;*
- *spazi dedicati ad accettazione/attività amministrativa;*
- *sala di attesa;*
- *sala dolenti;*
- *locali adibiti ad attività religiosa.*

La predetta condivisione non è ammessa se la metratura dei locali che eventualmente si condividono è utile al raggiungimento della metratura minima prevista nei regolamenti specifici in relazione alla tipologia di struttura. (grassetto aggiunto – n.d.r.)

In caso di verifica di compatibilità positiva, e di conseguente rilascio di autorizzazione alla realizzazione, il soggetto interessato si obbliga a realizzare tutto quanto previsto nei documenti allegati all'istanza di autorizzazione alla realizzazione, ivi compresa la relazione tecnica relativa agli elementi progettuali valutabili alla luce dei parametri di cui alla tabella sotto riportata, da considerarsi parte integrante dei requisiti generali e specifici previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio.

Resta inteso che, se il rilascio del parere regionale di compatibilità consegue direttamente alla valutazione dei requisiti di preferenza o alla valutazione comparativa dei parametri strutturali di cui alla tabella sotto riportata, il progetto specificamente allegato all'istanza di autorizzazione alla realizzazione originaria non può essere emendato, se non dopo il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e sempre che sia stato precedentemente richiesto da parte del soggetto interessato al Comune, e rilasciato da quest'ultimo, un aggiornamento dell'autorizzazione alla realizzazione.

Gli elementi progettuali ulteriori rispetto ai requisiti normativamente previsti che siano valutabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità non comportano variazioni in aumento delle tariffe, qualora l'attività sanitaria e socio-sanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario Regionale in regime di accreditamento.

Per i servizi aggiuntivi di cui alla tabella che segue (locali e servizi aggiuntivi) su richiesta dei pazienti e dei familiari possono essere richieste dalla struttura tariffe di mercato a carico dei medesimi.

Visto il paragrafo 5. Ipotesi in cui è ammessa l'integrazione documentale ai fini dell'ammissibilità delle richieste di verifica di compatibilità. della DGR 1825/2022 secondo cui:

"Sono da considerarsi integrabili, su iniziativa del soggetto istante per il tramite del Comune, e in ogni caso devono essere trasmessi dal Comune alla Sezione regionale competente entro e non oltre il termine di conclusione del bimestre di riferimento, l'istanza di autorizzazione alla realizzazione con data non posteriore rispetto alla richiesta comunale di verifica di compatibilità nonché la relativa documentazione tecnica (la planimetria, gli elaborati progettuali e/o relazione tecnica generale), la quale può essere integrata solo nelle ipotesi in cui tale documentazione risulti già acquisita dal medesimo Comune nel medesimo bimestre di riferimento.

Visto il paragrafo 6. Ipotesi di inammissibilità delle richieste di verifica di compatibilità. della DGR 1825/2022 secondo cui:

"Sono dichiarate inammissibili le richieste di verifica di compatibilità qualora siano state trasmesse alla

Sezione regionale competente direttamente dal soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione dell'intervento anziché dal Comune territorialmente competente.

Salvo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sono altresì dichiarate inammissibili le richieste comunali di verifica di compatibilità:

- prive delle relative istanze di autorizzazione alla realizzazione presentate al Comune;
- qualora non risulti la conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento;
- **qualora le relative istanze di autorizzazione alla realizzazione risultino incomplete o prive:**

a) delle planimetrie su scala adeguata con l'indicazione delle metrature dei singoli locali e ambienti e delle relative destinazioni d'uso;

b) degli elaborati progettuali o della relazione tecnica generale che illustri le caratteristiche dell'intervento, le metrature dei singoli locali e ambienti e le metrature complessive;

c) della documentazione attestante il titolo di disponibilità con l'indicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile.

Visto il paragrafo 7. Ipotesi di improcedibilità delle richieste di verifica di compatibilità della DGR 1825/2022 secondo cui:

"Sono dichiarate improcedibili le richieste di verifica di compatibilità pervenute alla Sezione regionale competente nelle seguenti ipotesi:

a) quando dalla documentazione allegata risulti palese la carenza dei requisiti strutturali previsti a livello regolamentare in relazione alla tipologia di struttura interessata;

b) quando le medesime si configurano quali comunicazioni generiche trasmesse dal Comune territorialmente competente, le quali non individuino almeno gli elementi essenziali della istanza di autorizzazione alla realizzazione/richiesta di verifica di compatibilità corrispondenti a tutti gli elementi di seguito riportati:

- il soggetto richiedente;
- la tipologia di struttura per la quale è stata presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione;
- il relativo setting assistenziale;
- il numero dei posti/posti letto;
- la localizzazione della struttura.

L'ipotesi di improcedibilità di cui alla lettera b) si verifica allorché uno o più elementi essenziali sopra riportati non si evincano né dalla richiesta comunale di verifica di compatibilità né dalla istanza di autorizzazione alla realizzazione o dalla relativa documentazione tecnica allegata.

Visto il paragrafo 8 "Valutazione comparativa di più richieste" della medesima DGR 1825/2022, il quale dispone testualmente quanto segue **"In caso di rispondenza in eguale misura di due o più richieste di verifica di compatibilità al duplice parametro della localizzazione territoriale e del fabbisogno complessivo, qualora il fabbisogno regionale residuo in relazione alla tipologia di struttura interessata sia inferiore al numero delle richieste pervenute nell'ambito del medesimo bimestre, si valutano, prioritariamente rispetto ai requisiti della tabella che segue, i requisiti di preferenza eventualmente previsti dai regolamenti regionali. In caso di rispondenza in eguale misura di due o più richieste di verifica di compatibilità pervenute nell'ambito del medesimo bimestre ai parametri della localizzazione territoriale e del fabbisogno complessivo nonché agli eventuali requisiti di preferenza contenuti negli specifici regolamenti, la Sezione regionale competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale del progetto o dei progetti che abbiano conseguito la migliore valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e dei relativi punteggi (...)"**

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 543 del 17/10/2025, avente ad oggetto *"Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno*

disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – Bimestri dal XXVI al XXX – Provincia di Bari – Ricognizione posti residui”, con la quale si dava atto che:

- Nei bimestri dal XXII al XXV (arco temporale dal 23/08/2023 al 22/04/2024) erano pervenute n. 2 (due) istanze di autorizzazione alla realizzazione per Centro Diurno Disabili (ex R.R. n. 5/2019) ricadenti nello stesso XXV bimestre e nel medesimo Distretto Sociosanitario di Ruvo di Puglia;
- Stante l'estrema complessità dell'istruttoria e la necessità di approfondimenti, la Sezione disponeva di rinviare l'assegnazione provvisoria dei n. 30 posti residui e disponibili nel citato Distretto, provvedendo contestualmente a “congelarli” e a sottrarli dal fabbisogno computato per i bimestri successivi (dal XXVI al XXX), a tutela della *par condicio* e della continuità dell'azione amministrativa.

Considerato che, con riferimento all'arco temporale di cui alla sopra riportata D.G.R. n. 1825/2022, corrispondente al XXV bimestre, a seguito delle istanze presentate dai soggetti privati per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro Diurno Disabili di cui al RR n.5/2019, sono pervenute nel Distretto di Ruvo di Puglia (BA), n. 2 (due) richieste di verifica di compatibilità trasmesse dal Comune di Terlizzi. Da una prima analisi delle relazioni illustrative delle caratteristiche dell'intervento e relativa documentazione, trasmesse dalla “METROPOLIS GROUP SOC. COOP. SOC.” e dalla “NEMESI S.r.l.” entrambe ricadenti nel distretto di Ruvo di Puglia (BA), ai fini della valutazione dei progetti di cui alle richieste di verifica di compatibilità ed all'attribuzione del relativo punteggio, **la scrivente Sezione riteneva di non poter procedere, allo stato**, in assenza di una valutazione tecnica dei progetti trasmessi finalizzata ad acquisire ulteriori ed oggettivi elementi in relazione ad ognuno dei parametri come esplicitati dalle società sopra citate, alla valutazione numerica dei parametri di cui al paragrafo 8) della D.G.R. n. 1825/2022 e alla conseguente attribuzione dei relativi punteggi. Pertanto, con **nota prot. 521271 del 25/09/2025** ad oggetto “*Valutazione comparativa ex paragrafo 8 di cui alla DGR 1825/2022 di due richieste di parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di Centro Diurno Disabili di cui al R.R. n. 5/2019 ricadenti nel DSS di Ruvo di Puglia della provincia di BARI. Conferimento incarico*” ai sensi della DGR n. 1825/2022 – paragrafo 8 la scrivente Sezione conferiva “*incarico al Dipartimento di prevenzione ASL Bari finalizzato alla valutazione dei progetti di Centro diurno disabili trasmessi con le istanze di autorizzazione alla realizzazione, anche tramite sopralluogo presso le sedi indicate per la realizzazione delle strutture rispettivamente situate in Terlizzi presso:*

 *Via Spineto, 17 (soggetto istante: METROPOLIS GROUP SOC. COOP. SOC.);*

 *Strada Provinciale 2 TERLIZZI-SOVERETO n. 20/B (soggetto istante: NEMESI S.r.l.),*

con richiesta di trasmettere alla scrivente, entro 20 giorni dal ricevimento della presente, previa oggettiva valutazione di ciascuno dei due progetti, una dettagliata e motivata relazione che contenga la necessaria e obbligatoria attribuzione dei punteggi per ognuno dei parametri di cui al paragrafo 8) della D.G.R. n. 1825/2022. La suddetta relazione dovrà essere comprensiva sia della specifica indicazione dei dati numerici oggettivi sia di una specifica valutazione tecnica/giudizio di merito dei parametri, sulla base della situazione di progetto e/o di fatto.”

Con pec del **29/09/2025**, acquisita al prot. di questo Ente al n. 0531971/2025 del 1/10/2025, il legale rappresentante della società Nemesi S.r.l. trasmetteva alla scrivente Sezione un esposto avente ad oggetto “*Coesistenza di strutture sociosanitarie, socioeducative e attività produttive e commerciali nella titolarità del Consorzio di Cooperative Sociali “Metropolis” presso l'immobile sito in Terlizzi, alla via Spineto, 17. Esposto.”*

A seguito della sopra citata segnalazione, la Regione ha avviato idonee verifiche interne, al fine di appurarne l'attendibilità delle informazioni acquisite ed al fine di concludere il procedimento amministrativo stante l'esigenza di celerità dell'azione amministrativa e di tutela della *par condicio* delle istanze pervenute nel medesimo bimestre e nei bimestri successivi.

Dalle risultanze delle verifiche effettuate mediante consultazione del Registro delle strutture per minori

autorizzate al funzionamento di cui all'art. 55 della LR n. 19/2006 è emerso che nel medesimo immobile sito in Via Spineto, 17 nel Comune di Terlizzi risulta presente ed operante **un Asilo Nido di cui all'art. 53 del RR 4/2007 denominato "La banda dei lupetti" di titolarità della società Metropolis Group – Società Cooperativa Sociale, autorizzato al funzionamento con Determinazione Dirigenziale n°761 del 23/06/2022 e successivamente iscritto nel Registro Regionale delle strutture con Determinazione Dirigenziale n° 308 del 24/03/2023, con dotazione di n. 30 posti.**

Accertato che nel medesimo immobile è presente un servizio di tipo socio-assistenziale già autorizzato, è stato necessario effettuare ulteriori approfondimenti istruttori volti a verificare se l'istanza prodotta da Metropolis Group Soc. Coop Soc. ricadesse nelle cause di inammissibilità e/o improcedibilità previste dalla normativa regionale. Per tale motivo, sono state richieste al Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione – Sezione Istruzione e Università informazioni e/o documentazione utile all'istruttoria relative all'Asilo Nido.

In sostanza emerge l'avvio di due iter amministrativi a valere nei medesimi locali nello stesso immobile, al fine di ottenere due autorizzazioni, una all'esercizio di una struttura sociosanitaria di competenza del Dipartimento di Promozione della Salute e del Benessere Animale e l'altra già rilasciata di competenza del Comune e del Dipartimento del Welfare di carattere sociale, tra l'altro anche accreditato al Catalogo minori 0-6 e presente nella piattaforma telematica Studio in Puglia.

Rilevato che:

- la disciplina vigente in materia di autorizzazioni per strutture sanitarie e sociosanitarie impone il rispetto rigoroso del principio di autonomia strutturale, impiantistica e funzionale dei servizi, finalizzato a garantire la sicurezza, l'igiene e la piena tracciabilità dei percorsi assistenziali, al fine di garantire la sicurezza degli utenti, la corretta organizzazione dei percorsi assistenziali e l'assenza di interferenze tra attività aventi diversa natura;
- il Centro Diurno Disabili di cui al RR n.5/2019 da realizzare nel medesimo immobile presso il quale è già presente l'Asilo Nido già autorizzato al funzionamento con DD 761/2022, deve possedere autonomamente tutti i requisiti strutturali obbligatori previsti dal R.R. n. 5/2019 e non può condividere alcun locale/ambiente con l'Asilo Nido, in quanto le due strutture presenti nel medesimo immobile (sia quella già autorizzata che quella da autorizzare) sono destinate a setting assistenziali differenti come previsto espressamente al paragrafo 4 della DGR 1825/2022 il quale dispone espressamente che *"Nell'ipotesi in cui l'autorizzazione alla realizzazione sia richiesta per una struttura sanitaria o sociosanitaria da ubicare in un immobile presso il quale è già presente altra/e struttura/e autorizzata o in iter di autorizzazione per diverso setting assistenziale di titolarità del medesimo soggetto, il soggetto istante deve trasmettere al Comune territorialmente competente, unitamente alla sopra riportata documentazione, anche una planimetria leggibile dell'intero immobile con indicazione dei locali/ambienti destinati a ciascun setting assistenziale, fermo restando che le due strutture/setting assistenziali non possono condividere alcun locale/ambiente adibito o da adibire all'attività sanitaria. Ove la titolarità delle strutture coesistenti sia in capo al medesimo soggetto, è ammessa esclusivamente la condivisione dei seguenti locali, purché tali locali siano in ogni caso adeguati in relazione al numero totale dei posti autorizzati e da autorizzarsi: ingresso; locali adibiti alla preparazione dei pasti; spazi dedicati ad accettazione/attività amministrativa; sala di attesa; sala dolenti; locali adibiti ad attività religiosa. La predetta condivisione non è ammessa se la metratura dei locali che eventualmente si condividono è utile al raggiungimento della metratura minima prevista nei regolamenti specifici in relazione alla tipologia di struttura"*;
- la medesima disposizione stabilisce, altresì, il divieto generale di condivisione di locali e ambienti adibiti all'attività sanitaria tra differenti setting assistenziali, consentendo esclusivamente la condivisione tassativa di alcuni spazi comuni e solo ove non rilevanti ai fini del raggiungimento delle superfici minime regolamentari.

Atteso che, come previsto dalla citata DGR 1825/2022, qualora l'autorizzazione sia richiesta per un immobile presso il quale siano già presenti o in corso di autorizzazione altre strutture o diversi setting assistenziali, sussiste

in capo al soggetto istante l'obbligo inderogabile di trasmettere al Comune territorialmente competente una planimetria leggibile dell'intero immobile, contenente l'esatta e chiara indicazione dei locali e degli ambienti destinati a ciascuna specifica attività.

Visto che il principio cardine secondo cui le diverse strutture o setting coesistenti non possono in alcun caso condividere locali o ambienti adibiti (o da adibire) all'attività sanitaria, configurandosi un divieto assoluto di promiscuità degli spazi come disciplinato dal paragrafo 4 della DGR 1825/2022;

Accertato che :

- in sede di presentazione dell'istanza del 25/03/2024, il soggetto istante ha omesso di dichiarare la coesistenza della citata struttura educativa all'interno dello stesso immobile, non fornendo alcuna informazione in merito alla presenza di altre attività nei medesimi spazi o in porzioni contigue dello stabile;
- non risulta trasmessa la planimetria complessiva dell'intero immobile contenente l'esatta e chiara indicazione dei locali e degli ambienti adibiti (da adibire) destinati ai diversi setting assistenziali necessaria a dimostrare l'assenza di condivisione di locali/ambienti non consentiti dalla citata D.G.R. n. 1825/2022.

Ritenuto che l'omissione documentale e informativa riscontrata in capo alla Metropolis Group Soc. Coop. Soc. non attiene ad irregolarità sanabili mediante l'istituto del soccorso istruttorio , in quanto:

1. Attiene a elementi essenziali dell'istanza che incidono direttamente sulla valutabilità stessa del progetto in sede di verifica di compatibilità regionale, atteso che la mancata comunicazione dello stato reale dei luoghi e la conseguente mancata trasmissione della planimetria complessiva ha impedito a questa Amministrazione la doverosa e preventiva verifica circa l'effettiva separazione strutturale, l'indipendenza degli accessi e l'assenza di flussi promiscui tra l'utenza della struttura sanitaria/sociosanitaria e i minori frequentanti l'asilo preesistente. Tra l'altro la coesistenza non regolata e non dichiarata con un servizio educativo finanziato da fondi regionali ("buoni servizio") espone a rischio di incompatibilità i requisiti strutturali e di sicurezza richiesti da entrambe le normative di settore (sanitaria ed educativa), con particolare riferimento alla tutela della vulnerabilità dei minori.

L'omissione di informazioni essenziali sul contesto logistico dell'immobile configura una violazione dei doveri di correttezza, trasparenza e veridicità delle dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione, determinando un vizio istruttorio insanabile che non consente la prosecuzione del procedimento;

2. Comporterebbe una palese violazione del principio della *par condicio* tra le istanze concorrenti validamente presentate nel medesimo XXV bimestre a valere sui posti residui del fabbisogno distrettuale, atteso che la procedura comparativa disciplinata dal punto 8 della D.G.R. n. 1825/2022 presuppone la completezza, la veridicità e la piena conformità della documentazione prodotta al momento della presentazione dell'istanza;
3. Non è ammessa integrazione postuma della documentazione, finalizzata a sanare carenze sostanziali dell'istanza o a modificare tardivamente il progetto di Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 oggetto della richiesta di verifica di compatibilità, in presenza di un'altra istanza concorrente validamente presentata nel medesimo arco temporale;
4. Ai sensi della previsione di cui al paragrafo 5. *Ipotesi in cui è ammessa l'integrazione documentale ai fini dell'ammissibilità delle richieste di verifica di compatibilità* della DGR 1825/2022 nessuna documentazione integrativa è pervenuta per il tramite del Comune, comunque entro e non oltre il termine di conclusione del bimestre di riferimento, circa la documentazione tecnica (la planimetria, gli elaborati progettuali e/o relazione tecnica generale) già acquisita dal medesimo Comune nel medesimo bimestre di riferimento attestante la presenza nello stesso immobile dell'Asilo Nido ex art. 53 RR 4/2007, al fine di valutare ipotesi di ammissibilità di coesistenza tra due attività differenti (una socio assistenziale già autorizzata e una sociosanitaria da autorizzare).

Atteso che all'esito delle verifiche effettuate, sono emersi elementi che appaiono suscettibili di far ritenere che il soggetto istante possa aver rappresentato intenzionalmente e consapevolmente all'Amministrazione regionale un quadro informativo non completo, potenzialmente idoneo a incidere sul procedimento volto a conseguire un vantaggio consistente nel rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9 del 2017, atteso che la conoscenza dell'esistenza di un altro setting assistenziale quale Asilo Nido già autorizzato al funzionamento dal 23/06/2022 nei medesimi locali del progetto presentato di Centro Diurno Disabili eventualmente da realizzare e da autorizzare era certa sin dal momento della presentazione dell'istanza.

Inoltre, a seguito di acquisizione documentale da parte della competente Sezione regionale, questa Sezione ha potuto accertare che, **per le annualità educative 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, l'Asilo Nido (art. 53 del RR 4/2007) denominato "La banda dei Lupetti" sito a Terlizzi in via Spineto 17 è accreditato al Catalogo minori 0-6 e presente nella piattaforma telematica Studio in Puglia, con n.30 posti accreditati su n. 30 posti autorizzati, e risulta beneficiario dei buoni educativi previsti dal sistema di accreditamento.**

Tali circostanze appaiono suscettibili di incidere sulla valutazione del procedimento relativo al rilascio del parere di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 9/2017, anche in considerazione dell'avvio contestuale di più pratiche autorizzative presso uffici appartenenti a diversi enti, con possibile incidenza sul fabbisogno regionale e conseguente pregiudizio rispetto ad un'altra istanza regolarmente presentata.

Rilevato, altresì, che alla luce delle omissioni documentali riscontrate nella documentazione presentata dalla società Metropolis Group – Società Cooperativa Sociale, l'istanza in esame si configura pertanto come:

- Inammissibile ai sensi del disposto di cui al paragrafo 6 della DGR n. 1825/2022 in quanto l'istanza di autorizzazione alla realizzazione risulta incompleta della documentazione obbligatoria elencata nel paragrafo 4 della medesima deliberazione nell'ipotesi in cui l'autorizzazione alla realizzazione sia richiesta per una struttura sociosanitaria da ubicare in un immobile presso il quale è già presente altra struttura autorizzata per diverso setting assistenziale di titolarità del medesimo soggetto, ovvero:

- a) della planimetria su scala adeguata con l'indicazione delle metrature dei singoli locali e ambienti e delle relative destinazioni d'uso (una socio assistenziale già autorizzata e una sociosanitaria da autorizzare);
- b) degli elaborati progettuali o della relazione tecnica generale che illustri le caratteristiche dell'intervento, le metrature dei singoli locali e ambienti e le metrature complessive per entrambe le attività (una socio assistenziale già autorizzata e una sociosanitaria da autorizzare);

Tale documentazione risulta necessaria ai fini dell'istruttoria e della verifica della non condivisione degli ambienti/locali tra due setting assistenziali differenti.

Posto quanto sopra premesso e considerato,

Preso atto, alla luce delle risultanze istruttorie emerse successivamente al conferimento dell'incarico di cui alla nota prot. n. 521271 del 25/09/2025, l'istanza presentata dalla società Metropolis Group – Società Cooperativa Sociale per il Centro diurno disabili risulta carente di elementi sostanziali ai fini della verifica di compatibilità regionale ai sensi della D.G.R. n. 1825/2022;

Rilevato che tale circostanza incide sulla stessa ammissibilità e valutabilità dell'istanza nell'ambito della procedura comparativa disciplinata dal paragrafo 8 della D.G.R. n. 1825/2022, che influisce sulla prima fase del procedimento amministrativo, fase propedeutica all'incarico da rilasciarsi relativo alla valutazione comparativa tecnica richiesta al Dipartimento di Prevenzione della competente ASL in caso di più istanze agli atti. Di fatto le risultanze istruttorie sopra esposte hanno radicalmente mutato il quadro di fatto e di diritto esistente al momento del conferimento dell'incarico di valutazione tecnica di cui alla nota prot. n. 521271 del

25/09/2025, facendo venir meno l'iniziale situazione di parità tra le due istanze concorrenti ed evidenziando la carenza dei presupposti legittimanti la prosecuzione della fase comparativa;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al **ritiro della nota di conferimento dell'incarico** nei confronti del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari **disposto di cui al prot. n. 521271 del 25/09/2025**, essendo venuti meno i presupposti per procedere alla valutazione comparativa tecnica dei progetti e di conseguenza all'attribuzione dei punteggi comparativi di cui al paragrafo 8 della D.G.R. n. 1825/2022;

Per l'effetto, si dichiara l'istanza pervenuta alla scrivente Sezione in data 25/03/2025, presentata dal Comune di Terlizzi (Ba) su richiesta del legale rappresentante della società Metropolis Group – Società Cooperativa Sociale, finalizzata al rilascio del parere di compatibilità regionale per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro Diurno Disabili di cui al R.R. n. 5/2019 da realizzare presso l'immobile sito in Terlizzi, Via Spineto n. 17:

- **Inammissibile ai sensi del disposto di cui al paragrafo 6 della DGR n. 1825/2022 in quanto l'istanza di autorizzazione alla realizzazione risulta incompleta della documentazione obbligatoria elencata nel paragrafo 4 della medesima deliberazione nell'ipotesi in cui l'autorizzazione alla realizzazione sia richiesta per una struttura sociosanitaria da ubicare in un immobile presso il quale è già presente altra struttura autorizzata per diverso setting assistenziale di titolarità del medesimo soggetto, ovvero:**

- a) della planimetria su scala adeguata con l'indicazione delle metrature dei singoli locali e ambienti e delle relative destinazioni d'uso (una socio assistenziale già autorizzata e una sociosanitaria da autorizzare);
- b) degli elaborati progettuali o della relazione tecnica generale che illustri le caratteristiche dell'intervento, le metrature dei singoli locali e ambienti e le metrature complessive per entrambe le attività (una socio assistenziale già autorizzata e una sociosanitaria da autorizzare);

Tale documentazione risulta necessaria ai fini dell'istruttoria e della verifica della non condivisione degli ambienti/locali tra due setting assistenziali differenti.

Residua pertanto un'unica istanza validamente presentata e procedibile nell'ambito del XXV bimestre e constatata la piena regolarità, completezza documentale e conformità ai dettami dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e del R.R. n. 5/2019 dell'istanza presentata dalla società **Nemesi S.r.l.**, con il presente provvedimento, la Regione provvede ad **assegnare in via provvisoria alla società Nemesi S.r.l. n° 30 posti di Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 da realizzare in Terlizzi (Ba) in via Strada Provinciale 2 Terlizzi-Sovereto n. 20/B**, stante la completezza della documentazione pervenuta nel rispetto dell'art. 7 della L.R. 9/2017 ed il possesso dei requisiti strutturali obbligatori previsti dal R.R. n. 5/2019, rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9 del 2017.

Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sulle istanze su indicate e confermato il contenuto delle premesse al presente provvedimento che quivi si intendono integralmente riportate, si propone di:

- I. ritirare l'incarico assegnato al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari di cui alla nota prot. n. 521271 del 25/09/2025, essendo venuti meno i presupposti legittimanti la valutazione comparativa tecnica dei progetti e di conseguenza l'attribuzione dei punteggi comparativi di cui al paragrafo 8 della D.G.R. n. 1825/2022;
- II. dichiarare inammissibile l'istanza presentata da Metropolis Group Soc. Coop. Soc. per il tramite del Comune di Terlizzi in data 25/03/2024, ricadente nel bimestre XXV, per l'autorizzazione alla realizzazione ex art. 7 LR 9/2017 di un Centro diurno disabili RR 5/2019 in via Spineto 17, ai sensi del disposto di cui al paragrafo 6 della DGR n. 1825/2022 risulta incompleta della documentazione obbligatoria elencata nel paragrafo 4 della medesima deliberazione;

- III. dichiarare ammissibile l'istanza presentata da Nemesi srl per il tramite del Comune di Terlizzi in data 25/03/2024, ricadente nel bimestre XXV, per l'autorizzazione alla realizzazione ex art. 7 LR 9/2017 di un Centro diurno disabili RR 5/2019 in via Strada Provinciale 2 Terlizzi-Sovereto n. 20/B, ai sensi del disposto di cui al paragrafo 4 della DGR n. 1825/2022;
- IV. assegnare in via provvisoria alla società Nemesi S.r.l. n°30 posti di Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 da realizzare in Terlizzi (Ba) in via Strada Provinciale 2 Terlizzi-Sovereto n. 20/B, stante la completezza della documentazione pervenuta nel rispetto dell'art. 7 della L.R. 9/2017 ed il possesso dei requisiti strutturali obbligatori previsti dal R.R. n. 5/2019, rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9 del 2017;
- V. approvare l'Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Bari riportante l'elenco delle istanze pervenute dal XXII al XXV bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 9), la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il XXV bimestre (colonna 11);
- VI. dare atto che nei distretti in esubero della provincia di Bari non sono pervenute istanze di autorizzazione alla realizzazione per Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9 del 2017 nei bimestri dal XXII al XXV bimestre;
- VII. approvare la scheda di valutazione allegata al presente provvedimento relativa all'istanza di Nemesi S.r.l. che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà notificata al soggetto giuridico che ha presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione;
- VIII. stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l'ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR 1825/2022 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
- IX. stabilire che al soggetto assegnatario di posti di Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019, la cui documentazione agli atti è completa sarà rilasciato ai sensi dell'art. 7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione alla realizzazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

confermato il contenuto delle premesse al presente provvedimento che quivi si intendono integralmente riportate

- I. di ritirare l'incarico assegnato al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari di cui alla nota prot. n. 521271 del 25/09/2025, essendo venuti meno i presupposti legittimanti la valutazione comparativa tecnica dei progetti e di conseguenza l'attribuzione dei punteggi comparativi di cui al paragrafo 8 della D.G.R. n. 1825/2022;
 - II. di dichiarare inammissibile l'istanza presentata da Metropolis Group Soc. Coop. Soc. per il tramite del Comune di Terlizzi in data 25/03/2024, ricadente nel bimestre XXV, per l'autorizzazione alla realizzazione ex art. 7 LR 9/2017 di un Centro diurno disabili RR 5/2019 in via Spineto 17, ai sensi del disposto di cui al paragrafo 6 della DGR n. 1825/2022 risulta incompleta della documentazione obbligatoria elencata nel paragrafo 4 della medesima deliberazione;
 - III. di dichiarare ammissibile l'istanza presentata da Nemesi srl per il tramite del Comune di Terlizzi in data 25/03/2024, ricadente nel bimestre XXV, per l'autorizzazione alla realizzazione ex art. 7 LR 9/2017 di un Centro diurno disabili RR 5/2019 in via Strada Provinciale 2 Terlizzi-Sovereto n. 20/B, ai sensi del disposto di cui al paragrafo 4 della DGR n. 1825/2022;
 - IV. di assegnare in via provvisoria alla società Nemesi S.r.l. n° 30 posti di Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 da realizzare in Terlizzi (Ba) in via Strada Provinciale 2 Terlizzi-Sovereto n. 20/B, stante la completezza della documentazione pervenuta nel rispetto dell'art. 7 della L.R. 9/2017 ed il possesso dei requisiti strutturali obbligatori previsti dal R.R. n. 5/2019, rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9 del 2017;
 - V. di approvare l'Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Bari riportante l'elenco delle istanze pervenute dal XXII al XXV bimestre, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti (colonna 9), la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione nonché il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il XXV bimestre (colonna 11);
 - VI. di dare atto che nei distretti in esubero della provincia di Bari non sono pervenute istanze di autorizzazione alla realizzazione per Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9 del 2017 nei bimestri dal XXII al XXV bimestre;
 - VII. di approvare la scheda di valutazione allegata al presente provvedimento relativa all'istanza di Nemesi S.r.l. che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà notificata al soggetto giuridico che ha presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione;
 - VIII. di stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca da parte della Regione, si provvederà a rendere disponibili i predetti e a riassegnarli secondo l'ordine di priorità acquisita ai sensi della DGR 1825/2022 alle istanze dichiarate ammissibili nei bimestri di riferimento;
 - IX. di stabilire che al soggetto assegnatario di posti di Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019, la cui documentazione agli atti è completa, sarà rilasciato ai sensi dell'art. 7 LR n. 9/2017 e s.m.i. con separato provvedimento il parere di compatibilità favorevole ai fini del successivo rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione alla realizzazione;
 - X. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
 - XI. di notificare il presente provvedimento:
- **alla società Metropolis Group – Società Cooperativa Sociale, in persona del suo legale rappresentante (metropolis.consortio@pec.it)**
 - **alla società Nemesi S.r.l. in persona del suo legale rappresentante (nemesi.pec@pec.it)**

- al Comune di Terlizzi (protocollo@pec.comune.terlizzi.ba.it)
- Al SUAP del Comune di Terlizzi (Codice pratica n. 08396880729-19012024-1315 - SUAP 9540-08396880729-Nemesi S.r.l.) suap.ba@cert.camcom.it;
- Al SUAP del Comune di Terlizzi (Codice pratica n. 05457290723-15022024-1817 - SUAP 9540 – 05457290723Metropolis Consorzio Di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Onlus) suap.ba@certpec.camcom.it;
- Al Dipartimento di prevenzione della ASL bari dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it,

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00099

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Socio-sanitarie negli Ambiti territoriali

Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia

Antonia Lorusso

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Socio-sanitaria

Elena Memeo

ALLEGATO 1 CENTRI DIURNI DISABILI _ RR N.5/2019_ PROVINCIA DI BARI _ DISTRETTI CARENTI										
colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5	colonna 6	colonna 7	colonna 8	colonna 9	colonna 10	colonna 11
DISTRETTI	COMUNE	POPOLAZION E 2015 (fine periodo)	TOTALE DISTRETTO	CALCOLO DEI POSTI ASSEGNABILI NEI DISTRETTI CARENTI DOPO IL XXI BIMESTRE	POSTI OGGETTO DI DECADENZA	CALCOLO DEI POSTI COMPLESSIVAMENTE RIMANENTI DOPO IL XXI BIMESTRE	ISTANZE PERVENUTE DAL XXII AL XXV BIMESTRE	POSTI ASSEGNATI	MOTIVAZIONE	CALCOLO DEI POSTI COMPLESSIVAMENTE RIMANENTI DOPO IL XXV BIMESTRE
	TOTALE POPOLAZIONE ASI BA 2015		1.263.820 307	69	99			30		69
DSS BA	Barri	326.344	326.344							
DSS MOLIFETTA	Molifetta	59.874	80.354							
	Giovinezza	20.480								
	Ruvo di Puglia	25.534								
		26.983								
DSS RUVO DI PUGLIA	Terlizzi		100.829		DD 63 del 12/02/2025 ad oggetto "Rigetto dell'istanza di autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale avanzata da METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. ONLUS" con sede legale in Molifetta (BA) alla Via Alba n. 2/8, ai sensi dell'art. 20 e dell'art. 24 comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. relativa al Centro diurno disabili di cui al RR 5 del 2019 ubicato in Terlizzi (Ba) al Viale de Lillium n. 26. Dichiarazione di decadenza del parere di compatibilità di cui alla D.D. n. 158 del 28/05/2021	30	1. METROPOLIS Group – Società Cooperativa Sociale (Via Spineto, 17) istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 30 posti di Centro diurno disabili pervenuta in data 25/03/2024 (XXV bimestre)	1. Istanza INAMMISSIBILE PER LE MOTIVAZIONI RIPORTATE IN DETERMINA 2. NEMESI S.R.L. (Strada Provinciale 2 TERLIZZI-SOVERETO n. 20/B) Istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 30 posti di Centro diurno disabili pervenuta in data 25/03/2024 (XXV bimestre)		
	Corato	48.312								
DSS BITONTO	Bitonto	55.540		10						10
	Paolo del colle	21.651	77.191			10				
	Altamura	70.396								
DSS ALTAMURA	Gravina di Puglia	43.872								
	Santeramo in Colle	26.734	142.452							
	Poggiorsini	1.450								
	Aquaviva delle Fonti	20.799								
	Bitetto	2.234								
DSS GRUMO APPULA	Cassano delle Murge	14.732	69.213							
	Grumo Appula	12.961								
	Sannicandro di Bari	9.957								
	Toritto	8.530								
	Bitetto	11.971								
DSS										

Elena Memeo
04.06.2026
14:36:01
UTC

DSS MODUGNO	Bitritto	11.278	61.764	23					23	23
	Modugno	38.515								
DSS TRIGGIAN O	Adelfia	17.184	83.956							
	Capurso	15.735								
	Cellamare	5.775								
	Triggiano	27.269								
	Valenzano	17.993								
DSS MOIA DI BARI	Moia di Bari	25.695	70.472	1					1	
	Noicattaro	26.115								
	Rutigliano	18.662								
	Conversano	26.150								
DSS CONVERSA NO	Monopoli	49.133	93.306	12					12	
	Polignano a Mare	18.023								
	Casamassima	19.890								
	Gioia del Colle	27.753								
DSS GIOIA DEL COLLE	Santeramo in Colle	6.566	67.255	23					23	
	Santeramo in Colle	13.046								
	Turi	13.046								
	Alberobello	10.745								
	Castellana Grotte	19.635								
DSS PUTIGNANO O	Locorotondo	14.162	90.684							
	Noci	19.283								
	Putignano	26.859								
			99	69					30	69
			1.263.820							